

### **Segreterie Nazionali**

*Altre 5 settimane di Cassa per 450 lavoratori su 1.800*

## **MIST: LA PRODUZIONE TIENE PROROGA SOLO PARZIALE DELLA CIG**

Nella riunione tenutasi in data odierna Mercitalia Shunting & Terminal ha comunicato i dati in merito all'accordo sottoscritto il 30 marzo u.s. sulla cassa integrazione a seguito dell'emergenza Covid 19. Al 31 maggio sono state utilizzate 5.957 giornate di CIG in deroga, si è registrato un abbattimento del 70 % delle ferie arretrate (4 giorni pro-capite ancora da sfogare), sono stati usufruiti 330 congedi parentali e 599 di Legge 104.

L'AD della Società, Dr. Ravera, pur ritenendo che allo stato le condizioni di sostenibilità dell'Azienda siano soddisfacenti, ha posto il tema generale della liquidità per le Imprese e le incognite per il futuro, tant'è che in tutto il Gruppo FSI si stanno riscrivendo i Piani Industriali 2021-'23 delle varie Società che sconteranno con ogni probabilità le incognite sulla ripresa economica, non solo del nostro Paese.

Sulla "mission" della Società le OO.SS. hanno ribadito la necessità che si faccia chiarezza sulla struttura e sull'organizzazione industriale di Mercitalia e si lavori affinché MIST rappresenti il punto di riferimento del Gruppo FSI per le attività di manovra e terminalizzazione, provvedendo anche al rinnovo del Contratto Aziendale.

Dall'analisi delle commesse in essere, con proiezione al 31 agosto, la Società ha comunicato che i 2/3 della forza lavoro sta progressivamente tornando ai livelli pre-covid, mentre per circa 450 lavoratori su 1.800 si porrebbe la necessità di allungare di altre 5 settimane la CIG in deroga.

Il Sindacato ha espresso disponibilità a sottoscrivere un accordo in tal senso a condizione che:

- si arrivi, al termine del periodo previsto, alla stabilizzazione dei lavoratori con Contratto a TD;
- venga confermata l'integrazione salariale e dei congedi parentali / Legge 104 già garantita per le prime 9 settimane di Cassa con l'accordo del 26.03.'20.

La Società ha condiviso le proposte avanzate dal Sindacato.

Si è poi affrontato il tema dei servizi di stoccaggio materiale e rifornimento che MIST, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con SOTRAF, ha acquisito tramite gara per le Regioni Campania / Veneto / Lazio e precisamente negli Impianti di Napoli C.le e Campi Flegrei – Benevento – Salerno – Roma – Venezia Mestre e Verona per un totale di 61 risorse. Alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di acquisizione del personale e sugli aspetti contrattuali a questi applicati, la Società ha confermato il passaggio dei lavoratori delle ex Aziende e ammesso differenze esistenti dal punto di vista del CCNL applicato (il 60% con quello della Mobilità/AF ed il restante 40% con il CCNL della Logistica). Inoltre, dopo i ritardi burocratici di una gara tenutasi nel 2017 e il blocco della attività per il lockdown, in Campania – prima ancora che in Veneto ed in Lazio – la Committenza spinge per la ripresa del servizio di rabbocco olio, sabbia e stoccaggio dei materiali che si vuole far partire già dal prossimo 1° luglio.

Le OO.SS., pur comprendendo le motivazioni dei ritardi nell'avvio del servizio, hanno premesso l'assoluta urgenza di arrivare all'omogeneizzazione del Contratto nell'ambito delle Attività Ferroviarie e proposto a breve un incontro congiunto MIST-Sotraf con le OO.SS. Regionali e Nazionali per disciplinare tempi e modi di applicazione del Contratto e dei livelli retributivi in funzione delle attività svolte, oltre alla definizione di turni e orario di lavoro.

MIST e Sotraf hanno convenuto e calendarizzeranno a breve l'incontro chiesto dalle OO.SS..

A margine della riunione MIST, rispetto a quanto chiesto dalle OO.SS., ha confermato che:

- ✓ le attività di formazione si svolgono in modalità webinar (seminario via internet) per il mantenimento delle competenze, mentre per gli aggiornamenti si utilizza la modalità c.d. *"micro e-learning"* (pillole di formazione). Il materiale informatico è fornito dall'azienda. Allo stato non risultano criticità nell'uso degli strumenti informatici o difficoltà ambientali di apprendimento delle quali, se segnalate, si terrà conto;
- ✓ per quanto riguarda il Premio di Risultato 2019 gli indicatori di produzione e produttività di cui all'accordo del 05.11.2019 sono stati raggiunti e il premio verrà regolarmente corrisposto con le competenze del prossimo mese di giugno;
- ✓ sulla richiesta di spostamento ad altro periodo, per i lavoratori in ferie turnificata dal 15 al 30 giugno, la Società non è stata in grado di impegnarsi stante possibili (ed augurabili) incrementi della produzione in estate per sopperire al fermo di marzo e aprile.

Al termine dell'incontro le OO.SS. hanno chiesto di fissare a breve un incontro per perimetrare lo stato della produzione, l'avvio dei nuovi cantieri e le regole di acquisizione delle necessarie risorse (assunzioni – trasferimenti etc.). La Società si è resa disponibile.

12 giugno 2020

**Le Segreterie Nazionali**

## **VERBALE DI ACCORDO - EMERGENZA COVID - 19**

Addì 12 giugno 2020, in Roma

Tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L.,

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFISAL e ORSA FERROVIE,

premesso che:

- l'azienda MERCITALIA SHUNTING&TERMINAL ha sede legale in GENOVA, Via Scarsellini n. 119, codice fiscale 00806630323, partita IVA 03803450109, matricola INPS n. 3420080951 operante nel settore industria con un organico complessivo di n. 1.802 unità lavorative alle quali applica il CCNL della Mobilità/AF del 16 dicembre 2016 e dell'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l." attualmente vigente, operanti nell'ambito di unità operative/produttive diffuse sull'intero territorio nazionale;
- a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
- con particolare riferimento al trasporto ferroviario, sono stati pubblicati provvedimenti sia a livello nazionale, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sia a livello regionale con interventi delle singole Regioni, con cui è stata disposta la rimodulazione dei servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 22, comma 1, prevede che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto;
- il Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, all’art. 2 ha previsto che nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro in cinque o più regioni e province autonome sul territorio nazionale, al fine del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle regioni interessate, secondo le modalità di cui all’art. 22 , comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 richiamato al punto precedente;
- a seguito dello stato di emergenza presente sull’intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione delle attività della Committenza, anche interna al Gruppo FS, si sono corrispondentemente determinate contrazioni anche alle attività dell’azienda, in particolare quelle di manovra ferroviaria, di manutenzione e delle altre attività di business connesse.
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenente delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;
- in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane S.p.A., in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SIm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama per la parte applicabile a codesta società, con cui si è ritenuto necessario far ricorso anche alle misure e agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa per le motivazioni riportate in premessa;
- con lettera del 25/03/2020, che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all’art. 22, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e all’art. 2 del Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.

- in data 26 marzo 2020, è stato sottoscritto tra Mercitalia Shunting & Terminal e le OO.SS Nazionali verbale di accordo che si richiama integralmente, con il quale le parti hanno convenuto la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione in deroga a decorrere dal 30 marzo 2020 per un numero di settimane pari 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dalle disposizioni vigenti e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
- l'art. 70, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha apportto modifiche all'art. 22 del D.L 17 marzo 2020 n. 18, incrementando il numero delle settimane previste di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo (23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020) per i soli datori ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
- in coerenza con il suddetto art. 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel corso della riunione odierna la Società ha illustrato l'esigenza e le motivazioni di usufruire delle ulteriori 5 settimane previste per le sole unità operative di seguito elencate a decorrere dal 01/06/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

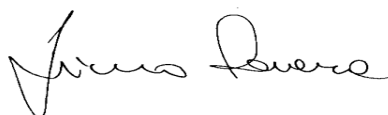
1. Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.
2. A fronte del permanere delle condizioni che determinano la riduzione transitoria dell'attività lavorativa non imputabile alla Società né ai lavoratori e delle condizioni di emergenza, in alcune delle unità operative, si conferma la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione in deroga con le decorrenze e le unità operative indicate nella tabella A) sotto riportata così come previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34
3. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga, convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero complessivo di 456 dipendenti come riportato nella seguente tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione.

Tab. A)

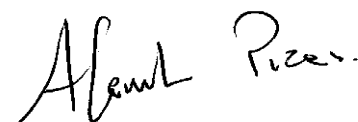
| Regione               | Siti                                                                                  | Periodo di sospensione dell'attività lavorativa | numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore a rotazione |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Campania              | Napoli (include Napoli Campi flegrei, Napoli Centrale)                                | dal 01/06/20                                    | 74                                                                           |
| Emilia Romagna        | Ravenna, Rimini                                                                       | dal 01/06/20                                    | 35                                                                           |
| Friuli Venezia Giulia | Osoppo, Trieste, Udine                                                                | dal 01/06/20                                    | 36                                                                           |
| Liguria               | Genova Principe, Savona Deposito e Merci                                              | dal 01/06/20                                    | 26                                                                           |
| Lombardia             | Dalmine, San Zeno                                                                     | dal 01/06/20                                    | 14                                                                           |
| Marche                | Ancona                                                                                | dal 01/06/20                                    | 25                                                                           |
| Molise                | Campobasso                                                                            | dal 01/06/20                                    | 11                                                                           |
| Piemonte              | Novara, Pallanzeno, Torino P. Nuova                                                   | dal 01/06/20                                    | 50                                                                           |
| Puglia                | Foggia, Lecce                                                                         | dal 01/06/20                                    | 53                                                                           |
| Toscana               | Piazza al Serchio                                                                     | dal 01/06/20                                    | 3                                                                            |
| Veneto                | Belluno, Venezia (include Venezia Mestre, Venezia S. Lucia), Treviso, Vicenza, Verona | dal 01/06/20                                    | 129                                                                          |

Mercitalia Shunting &amp; Terminal S.r.L

Per le OO.SS. Nazionali



FILT-CGIL




FIT-CISL



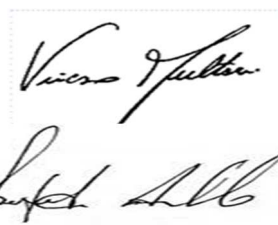
UILTRASPORTI



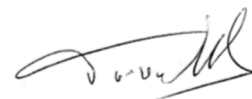
UGL FERROVIERI



SLM FAST CONFAL



ORSA FERROVIE



## **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 12 giugno 2020, in Roma

tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L.,

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFISAL e ORSA FERROVIE,

premesso che:

- L'azienda ha comunicato alle OO.SS i dati di consuntivo sulla cassa integrazione in deroga per il periodo 30 marzo 2020 – 30 maggio 2020, fornendo altresì per il medesimo periodo i giorni di ferie fruiti, i giorni fruiti di congedo parentale covid 19 e di permesso L.104, nonché i giorni di mantenimento competenze effettuate;
- le Parti hanno sottoscritto in pari data verbale di accordo relativo all'emergenza covid-19, convenendo di ricorrere alla Cassa integrazione in deroga quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso l'Azienda per ulteriori 5 settimane a decorrere dal 01/06/2020;

le Parti concordano che:

- fermo restando che la misura della cassa integrazione in deroga sarà calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la Società integrerà il suddetto trattamento per il sostegno del reddito fino al 100% (fatti salvi i ratei di 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, ferie).
- Fermo restando che il trattamento di cassa in deroga viene corrisposto direttamente dall'INPS al lavoratore, nell'eventualità che tale trattamento sia effettivamente fruibile dal lavoratore in mesi successivi a quello di riferimento, l'azienda provvederà ad erogare un acconto per l'importo corrispondente che verrà trattenuto nella busta paga successiva all'effettiva erogazione del trattamento di Cassa. L'azienda si riserva di richiedere al dipendente certificazione comprovante quanto percepito.

L'azienda, fermo restando i criteri definiti nel verbale di accordo sottoscritto in data odierna, si impegna a fornire idonea informativa preventiva alle OO.SS Nazionali e Regionali interessate relativa ai siti, al numero di lavoratori coinvolti e al periodo di sospensione/contrazione delle attività e di conseguente attivazione della Cassa in deroga per ulteriori 5 settimane.

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L

Per le OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFAL

ORSA FERROVIE